

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - FACOLTÀ D'INGEGNERIA
REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA
IN INGEGNERIA PER L' AMBIENTE E IL TERRITORIO

Art. 1. Articolazione del corso di studi in ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Presso la Facoltà d'Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari, in ottemperanza all'art. 17 della Legge 15 Maggio 1997, n.127, è attivato il Nuovo Ordinamento del Corso degli Studi Universitari in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, articolato in un triennio appartenente alla Classe delle Lauree nelle Ingegnerie Civili e Ambientali, al termine del quale si consegue la Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, e in un biennio appartenente alla Classe delle Lauree Specialistiche in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio al termine del quale si consegue la Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Il Nuovo ordinamento didattico di cui al presente articolo è basato sul sistema dei crediti (*D.M. 3/11/99, n° 509, G.U. n° 2 del 4/01/00*).

Art. 2. Obiettivi formativi del corso di Laurea Specialistica in ingegneria per l' ambiente e il territorio.

Il laureato del corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:

- conosce adeguatamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze di base ed è capace di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
- conosce adeguatamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria per l'ambiente e per il territorio, nella quale è capace di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
- è capace di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi;
- è capace di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;
- è dotato di conoscenze di contesto e di capacità trasversali adeguatamente potenziate rispetto a quelle acquisite nel corso di laurea di provenienza.

Art. 3. Ammissione al primo anno del corso di Laurea Specialistica

Saranno ammessi al primo anno del corso di Laurea Specialistica, previa domanda, gli studenti già in possesso della corrispondente Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

L'iscrizione al primo anno di corso può avvenire in qualsiasi momento senza che il tempo trascorso dal conseguimento della Laurea sia considerato proseguimento degli studi.

Saranno riconosciuti integralmente i crediti maturati nel Corso di Laurea di uguale indirizzo.

Saranno ammessi al secondo anno di corso gli studenti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 4.

Art. 4. Requisiti per l'ammissione al secondo anno del corso di Laurea Specialistica

Requisito per accedere al secondo anno di corso è dato dall'aver acquisito 25 crediti relativi a esami del primo anno di corso. Il requisito deve essere posseduto entro il 30 settembre.

Lo studente in difetto dei requisiti di cui al comma precedente potrà iscriversi secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 5. Calendario

L'attività didattica è organizzata su base semestrale.

Il calendario è definito, approvato e reso pubblico dai rispettivi Consigli di Corso di Studi entro i termini stabiliti dal Regolamento Didattico di Facoltà.

Art. 6. Manifesto degli Studi

Il Manifesto degli Studi è definito, approvato e reso pubblico dal Consiglio di Facoltà, entro i termini stabiliti dal Regolamento Didattico di Facoltà. Esso contiene, con l'indicazione dei crediti corrispondenti, l'elenco degli insegnamenti che concorrono a formare i piani di studio del Corso di Laurea Specialistica.

Art. 7. Piano di Studi

Lo studente deve seguire uno dei curriculum previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Specialistica e deve indicare, anno per anno, i corsi di insegnamento a scelta nonché come intenda acquisire i "crediti per attività formative autonomamente scelte dallo studente" [di cui al Decreto n° 509 del 3 Novembre 1999, lettera d] e i "crediti per altre attività formative" [di cui al Decreto n° 509 del 3 Novembre 1999, lettera f].

In via transitoria, ove necessario, lo studente può presentare un piano di studi individuale ai sensi della legge 910/69, che dovrà essere approvato dal Consiglio del Corso di Studi.

Art. 8. Obblighi di frequenza.

La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria.

L'accertamento della frequenza avverrà secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio del Corso di Studi. Potranno essere esonerati dall'obbligo della frequenza ai corsi gli studenti che ne facciano domanda con motivate e documentate ragioni.

Lo studente è tenuto ad iscriversi ai corsi che intende frequentare secondo le modalità indicate da ciascun docente, che fisserà anche gli obblighi e le modalità di verifica della frequenza.

Il Consiglio di Corso di Studi verificherà che gli studenti si iscrivano ogni anno ad un numero di corsi coerente col Piano di Studi che intendono seguire e compatibile con la durata normale degli studi (due anni).

Le deroghe saranno concordate solo con gli studenti lavoratori o con altri che abbiano titolo a prevedere una durata degli studi diversa da quella normale.

Art. 9. Esami di profitto

Sono previste tre sessioni d'esame, una sessione al termine di ogni semestre e una sessione di recupero nel mese di settembre. Nelle prime due sessioni sono previsti tre appelli per ogni disciplina, e nella terza, due appelli, sempre distanziati di almeno 2 settimane. Il primo appello della prima sessione utile deve iniziare almeno una settimana dopo la fine delle lezioni dei singoli corsi.

Per gli studenti iscritti fuori corso saranno previste ulteriori sessioni di esame, che potranno svolgersi anche nei periodi riservati alle lezioni.

Gli esami di profitto consistono in una prova finale di valutazione della preparazione dello studente sul programma ufficiale del corso. Essa può avere forma sia orale, sia scritta, sia mista. La prova d'esame può comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione dei docenti e tenere conto, inoltre, di eventuali prove parziali sostenute dallo studente durante il semestre.

La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento dell'esame è necessaria una votazione non inferiore a 18/30.

Nel caso di corsi integrati costituiti da due o più moduli didattici, la Commissione d'esame potrà, a richiesta del candidato, sottoporlo a valutazioni separate per ciascuno dei moduli costituenti l'intero insegnamento.

Il superamento di un esame di profitto consente allo studente l'acquisizione dei crediti relativi.

Art. 10. Commissioni d'esame

Le Commissioni esaminatrici sono costituite secondo le norme vigenti.

Art. 11. Conseguimento della Laurea Specialistica

Per conseguire la Laurea Specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi, all'atto dell'ammissione al Corso di Laurea Specialistica, per il relativo Corso di Laurea Specialistica.

Art. 12. Esame di Laurea Specialistica

Per essere ammessi all'esame di Laurea Specialistica occorre aver superato, con esito positivo, gli esami degli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalità di esame stabilite nel presente regolamento. Inoltre, il numero di crediti totalizzato durante il corso degli studi per l'ammissione alla discussione della tesi non deve essere inferiore a quello previsto nell'ordinamento didattico dei singoli corsi di studio.

L'esame di Laurea Specialistica consiste nella discussione orale di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

La Commissione d'esame è composta da 11 docenti della Facoltà. La valutazione finale è espressa in centodecimi.

Il calendario delle sessioni di Laurea Specialistica per ogni anno accademico è pubblicato contemporaneamente al Manifesto.

Art. 13-Crediti Formativi Universitari

Per quanto riguarda le lezioni, le esercitazioni e lo studio assistito un credito equivale a 25 ore studente, pari a dieci ore docente.

Art. 14 - Attività didattica assistita e attività formative di tipo individuale

L'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni, laboratori) non deve essere inferiore a 1/4 dell'impegno orario complessivo.

L'attività didattica di ciascun insegnamento sarà svolta da docenti titolari o, in mancanza, da supplenti designati dal Consiglio di Corso di Studi secondo le norme di legge. Il professore ufficiale potrà anche essere coadiuvato da personale esterno qualificato per lo svolgimento di esercitazioni, seminari, cicli di lezioni interne al corso nell'ambito delle ore assegnate.

L'attività didattica è svolta in forma di lezioni, seminari, esercitazioni o laboratori.

I laboratori didattici, che servono ad integrare l'attività svolta nei corsi di lezione convenzionale, possono articolarsi in varie forme adatte all'attività formativa svolta. In via esemplificativa l'organizzazione di un laboratorio può prevedere uno o più seminari introduttivi a carattere interdisciplinare propedeutici alle attività successive.

Il lavoro svolto dallo studente nei laboratori è valutato in relazione ai risultati ottenuti. Nel programmare l'attivazione dei singoli laboratori il Consiglio di Corso di Studi stabilirà i crediti da attribuire alla frequenza ed allo svolgimento con profitto delle attività previste.

Art. 15 - Riconoscimento dei crediti acquisiti

I criteri per il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in un corso di studio ai fini del conseguimento di un altro titolo di studio nella stessa o in altra Università, sono stabiliti nei regolamenti didattici di Ateneo. In ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamenti

didattico di Ateneo, ai fini del riconoscimento delle carriere scolastiche del corso di Studi per la Laurea Specialistica di Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, il Consiglio di Corso di Studi esaminerà ciascun singolo caso, deliberando il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti.

Art. 16. Norme transitorie

L'attivazione del 2° anno del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio è prevista per l'A.A. 2002-2003.